

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

ECOPLAN 3 S.R.L.S.
ECOPLAN3
PROGETTAZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE

| | | |
|------------------------------|----------------------|------------|
| Prima Adozione del Documento | Delibera Assembleare | 12/09/2023 |
|------------------------------|----------------------|------------|

Sommario

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

- 1.1 La disciplina
- 1.2 Il sistema sanzionatorio
- 1.3 Catalogo reati
- 1.4 La fattispecie di reato previste nel D.lgs. 231/2001
- 1.5 L'esonero da responsabilità

2. MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ECOPLAN3 SRLS

- 2.1 Struttura del Modello
- 2.2 Il contesto societario e aziendale
- 2.3 Funzione e scopo
- 2.4 Implementazione del Modello

PARTE SPECIALE

3. PROTOCOLLI

- 3.1 Individuazione ed analisi dei processi aziendali
- 3.2 Regole generali di comportamento
 - A. **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
 - B. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**
 - C. **Delitti di criminalità organizzata**
 - D. **Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio**
 - E. **Reati societari**
 - F. **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro sporco, auto riciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
 - G. **Delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
 - H. **Induzione a tacere o mentire all'Autorità Giudiziaria**
 - I. **Violazione in materia di diritto d'autore**
 - J. **Reati ambientali**

IL SISTEMA DI CONTROLLO

4. Il sistema di controllo e vigilanza

- 4.1 Principi generali
- 4.2 L'Organismo di Vigilanza di ECOPLAN3 Srls
- 4.3 Il dovere di informazione
- 4.4 Attribuzione e doveri dell'OdV

5. Sistema disciplinare

6. Adozione del Modello

CODICE ETICO

- 1 Premessa
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Principi generali
- 4 Destinatari
- 5 Adozione e implementazione del Codice Etico
- 6 Valore obbligatorio del Codice Etico
- 7 Sanzioni

LINEE DI CONDOTTA

- 1 Principi generali
- 2 Principi
- 3 Norme Tecniche

Definizioni

- *Aree di rischio/processi sensibili*: aree di attività e, al loro interno, singoli processi aziendali, in cui potrebbero potenzialmente commettersi i Reati.
- *A.U.*: Amministratore Unico.
- *CCNL*: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
- *Corporate Governance*: sistema di gestione e controllo adottato dalla Società.
- *Decreto*: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche".
- *Dipendenti*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali¹ della Società (tutti soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro con la Società).
- *DVR*: Documento di valutazione del rischio
- *Linee Guida*: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 2 marzo 2002, da ultimo aggiornate nel mese di marzo 2014.
- *Mappatura (matrice) rischi-reati*: documento di sintesi dei potenziali Reati associati ad aree e processi sensibili aziendali, nonché alle ipotetiche modalità di realizzazione dei reati medesimi.
- *Modello*: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo.
- *OdV*: Organismo di Vigilanza, ente preposto al controllo del rispetto del Modello e del suo aggiornamento.
- *Partner*: ogni soggetto terzo, sia persona fisica che giuridica, legata alla Società tramite qualsiasi forma di collaborazione che intervenga nell'ambito delle attività sensibili (ad es. fornitori, consulenti).
- *Protocolli*: procedure *ad hoc*, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire².
- *P. A.*: Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, funzionari ed incaricati di pubblico servizio.
- *Reati*: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina del Decreto.
- *R.S.P.P.*: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- *Società*: ECOPLAN3 SRLS
- *Soggetti apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso³.
- *Uffici*: struttura di cui si avvale la Società per l'esercizio dell'attività sociale.

1 Art. 5.1, lett. b) del Decreto.

2 Art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto.

3 Art. 5.1, lett. a) del Decreto.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. La disciplina

Con il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001⁴ l'Italia si è uniformata alla già vigente normativa internazionale⁵, introducendo nell'ordinamento una fonte di responsabilità - a carico di enti, persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica - derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità, denominata "amministrativa" dal Decreto, ha in realtà natura marcatamente penalistica e viene accertata nell'ambito del procedimento penale che coinvolge la persona fisica ritenuta indiziata del reato-presupposto. Autore materiale del fatto, dunque, è sempre una persona fisica, individuata dal Decreto nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, (ed in quei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso) nonché nelle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Anche se la più recente dottrina penalistica ha superato l'interpretazione restrittiva del concetto di responsabilità penale (superando il suo limite personale ed ampliandola anche agli enti), è chiaro che le sanzioni detentive previste dal codice penale e dalle leggi speciali non possono essere applicate alle persone giuridiche ed agli enti in genere. Il legislatore ha pertanto inteso comminare delle sanzioni che avessero comunque una forte efficacia deterrente nei confronti dell'ente, prevedendo in luogo delle pene detentive - ed in aggiunta alla classiche sanzioni inflitte alle persone fisiche autonomamente - delle pene pecuniarie ed interdittive di forte impatto; così il Decreto ha fornito un apparato sanzionatorio idoneo a contrastare, e prevenire, i reati che potrebbero essere posti in essere dalle persone giuridiche per il tramite dei soggetti fisici che operano per esse o nel loro interesse. Al contempo il legislatore ha imposto agli enti una razionalizzazione dei sistemi gestionali ed una sottoposizione degli stessi a rigidi controlli. Dunque, la responsabilità amministrativa dell'ente, confluendo, ed al contempo traendo origine dal processo penale che coinvolge la persona fisica, si aggiunge a quella personale penale dell'esecutore della condotta delittuosa. Nella prima fase di attuazione dei principi sulla responsabilità giuridica delle persone giuridiche, il legislatore italiano ha avuto un approccio prudente nei confronti della materia, prevedendo sì aspre sanzioni, ma solo per una limitatissima area di reati, allora considerati di particolare disvalore sociale. Nel corso degli anni tuttavia, il legislatore si è mostrato chiaramente incline ad ampliare l'area di reati che fondano la responsabilità degli enti, sino a ricomprendere una vasta gamma di fattispecie che oggi possono interessare sostanzialmente tutti gli enti che operano sul mercato e persino quelli non aventi scopo di lucro. Tutti i reati oggi previsti dal Decreto fanno sorgere la responsabilità amministrativa degli enti solo se sono commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi (anche solo parzialmente). Il concetto di interesse o vantaggio mira a fornire un nesso di collegamento tra il fatto che costituisce reato e l'ente che in qualche modo ne trae giovamento, in fatto o in potenza. In particolare, il fatto è commesso nell'"interesse" dell'ente quando l'agente opera prefigurandosi *ab origine* l'utilità dell'ente, a prescindere che la stessa si realizzi o meno; è commesso invece "a vantaggio" dell'ente quando vi è un'utilità concreta, a prescindere dalla finalità perseguita dall'esecutore materiale della condotta. Se sussiste tale nesso, in una delle sue accezioni di interesse o vantaggio, la responsabilità dell'ente sorge per il fatto di non aver predisposto ed attuato un efficace modello organizzativo interno, tale da poter prevenire il configurarsi di reati⁶. In sintesi il modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere caratteristiche tali da far sì che non possa essere compiuto alcuno dei reati-presupposto, ritenuti probabili, se non eludendo ed aggirando fraudolentemente le procedure di comportamento ed il sistema di controllo, previsti dal Modello medesimo.

4 Recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

5 La Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

6 Si parla in giurisprudenza di colpa di organizzazione.

1.2. Il sistema sanzionatori

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per gli Enti che si rendano responsabili dei reati- presupposto, sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie⁷ sono comprese tra un minimo di € 26.000,00 circa ad un massimo di oltre € 1.500.000,00; la sanzione massima può essere poi triplicata, sino ad € 4.647.000,00 in caso di pluralità di illeciti. Le sanzioni interdittive dell'attività di impresa sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività dell'ente;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive, nei casi più gravi, possono essere applicate anche in via definitiva, ossia in perpetuo, ai sensi dell'art. 16 del Decreto; possono inoltre essere applicate anche in via cautelare, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quella per cui si procede. Giova sottolineare in proposito, che le pene interdittive possono pertanto essere applicate anche in sede anticipata di indagini, cioè prima che il processo sia iniziato e possono arrivare finanche a paralizzare l'attività dell'ente

1.3. Catalogo Reati

In base al d.lgs. 231/01, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 46/2006. Le fattispecie possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- a) **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:** si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. 231/01 (artt. 24 e 25 del Decreto) [1];
- b) **delitti contro la fede pubblica:** quali reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001 e modificato con la legge n. 99 del 23 luglio 2009) [2];
- c) **reati societari:** il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/01) [3];
- d) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:** si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7) [4];
- e) **abusi di mercato** (art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004") [5];
- f) **delitti contro la personalità individuale:** quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228) [6];
- g) **reati transnazionali:** l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità [7];

- h) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- i) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto [⁸] introdotto dall'art. 9, legge n. 123 del 3 agosto 2007, come modificato dall'art 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
- j) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**: riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale (art. 25-*octies* del Decreto) [⁹];
- k) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**: quali contraffazione documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazioni, impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o di telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o di sistemi informatici e telematici e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 24-*bis* del Decreto);
- l) **delitti di criminalità organizzata**: con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 24-*ter* del Decreto);
- m) **delitti contro l'industria e il commercio**: in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- n) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**: (art. 25-*nonies* del Decreto);
- o) **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto [¹⁰];
- p) **reati ambientali**: in relazione ai reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*, 452-*octies*, 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali, tra i quali l'inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi (art. 25-*undecies* del Decreto) [¹¹];
- q) **reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**: in relazione ai reati dell'art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- r) **reati di corruzione tra privati**: l'art. 25-*ter* 1, lettera s-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c.;
- s) **reati di adescamento di minorenni**: l'art 25-*quinquies*, comma 1 lett. c del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all'art. 3 del d.lgs. 04.03.2014, n. 39 della nuova fattispecie di cui all'art. 609 *undecies* del c. p.;
- t) **reati di razzismo e xenofobia**: l'art. 25-*terdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 604-*bis* c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) [¹²];
- u) **reati per gli enti che operano nella filiera degli oli di oliva vergini**: l'art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);

- v) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** ^[13]: l'art. 25-*quaterdecies* prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989) ^[13];
- w) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies*, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- x) **frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi dai contanti**: l'art. 25-*octies*.1, rubricato "Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti", prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2);
- y) **delitti contro il patrimonio culturale**: la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies* rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", includendo i seguenti reati del Codice penale: appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*), furto di beni culturali (art. 518-*bis*), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*);
- z) **riciclaggio di beni culturali e devastazione**: la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-*duodecies* rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies*).

1.4. Le fattispecie di reato previste nel D.lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato che in base all'evoluzione normativa, possono configurare la responsabilità giuridica della Società, sono le seguenti:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.).

⁷ L'art. 10 del Decreto parla di "quote" di sanzione: le quote applicabili sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille e l'importo della singola quota può variare da € 258 ad € 1.549 euro, oltre attenuanti e aggravanti.

Reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (precedente art. 2623 c.c., attuale art. 173 bis T.U.F);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)⁸
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate, di cui agli artt. 184 e 187 bis TUF;
- manipolazione del mercato, di cui agli artt. 185 e 187 ter TUF.

Reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, d.lgs. n. 286/1998).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- omicidio colposo commesso in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.).

⁸ Introdotto dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c. p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) bis l. 633/1941), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941, comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
- estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171- ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- delitto colposo contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- istruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- violazioni della normativa di settore: Testo Unico sull'Ambiente (D.lgs. 152/2006); disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992); misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993); disciplina dell'inquinamento provocato dalle navi (D.lgs. 202/2007).

1.5. L'esenzione da responsabilità

Il legislatore non ha ommesso di considerare che, in alcuni casi, l'azione che integra il reato è posta in essere da soggetti che operano nel proprio ed esclusivo interesse o che, anche quando rechino un vantaggio all'ente, non sono da considerare la *longa manus* di una "volontà sociale", bensì singoli individui che assumono il rischio di condotte delittuose nella totale inconsapevolezza ed estraneità dell'ente.

Per tali ragioni, l'art. 5, comma II, del Decreto prevede che "*l'ente non risponde se le persone⁹ indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*"; ed il successivo art. 6 contempla l'esonero da responsabilità (anche nel caso in cui l'esecutore materiale della condotta abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente) a condizione che la società dimostri:

- di aver adottato, e concretamente attuato, un modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei predetti reati;
- di aver predisposto un adeguato sistema di controllo sul rispetto delle regole contenute nel Modello, affidando il compito di vigilanza (ed aggiornamento) ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione.

Ciò posto, il modello di organizzazione e controllo, diviene dunque parte integrante e complementare del sistema interno di *governance*, sistema che viene posto al vaglio del Giudice penale nell'ambito del procedimento volto ad accertare uno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

Come correttamente evidenziato dalle Linee Guida elaborate da Confindustria per la redazione dei Modelli ex d.lgs. 231/01 "*la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente*".

Pur non costituendo un obbligo, dunque, l'adozione e la concreta attuazione di tale strumento costituisce una *condicio sine qua non* per beneficiare dell'esenzione da responsabilità, poiché, mediante tale adempimento, l'ente dimostra non solo di essere estraneo al reato, ma anche di aver fatto tutto quanto il possibile per prevenirlo.

⁹ Trattasi, come visto, di: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; e b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Per adempiere alla funzione richiesta dalla legge, il Modello deve essere costruito sulla base delle specifiche attività sensibili (al rischio di commissione di reati) nelle quali l'ente è esposto di fatto ed in concreto; ed al contempo fissare specifiche regole di condotta che tutti i soggetti operanti per l'ente (dipendenti, collaboratori e consulenti, *partners*) devono seguire.

2. II MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ECOPLAN3 SRLS

2.1. Struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della ECOPLAN3 srls è calibrato sulla specifica attività commerciale della Società, ovverosia fornire servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in ambito sia pubblico, a seguito di esperimento procedura di gara, che privato.

Il presente documento si divide nelle seguenti sezioni:

- Parte generale: in essa sono indicati i presupposti normativi su cui si fonda la responsabilità delle persone giuridiche, per la quale il Modello intende essere una forma affidabile ed efficace di prevenzione (ed esenzione);
- Parte speciale: comprende i protocolli e le misure preventive, che costituiscono il fulcro del modello organizzativo. Si tratta, in particolare, di regole di comportamento, cogenti e dotate di sistema sanzionatorio, che devono essere osservate da tutti i soggetti che operano per l'ente (dipendenti, consulenti, *partners*) e per tutti i processi operativi a rischio nonché per i processi strumentali. Tali regole sono in particolare volte a: a) rendere più facilmente controllabili i processi e le attività aziendali, previamente individuati, nell'ambito dei quali è concreta la possibilità di commissione reati; b) costituire deterrente per la commissione degli stessi; c) per tale via, ed in ultima analisi, prevenirne la commissione; d) sollecitare e programmare i necessari flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di segnalare situazioni patologiche nelle procedure.
- Sistema di controllo: si fonda su - e si qualifica con - i principi generali di trasparenza, correttezza e lealtà e mira al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa nella prevenzione dei reati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nella affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, nonché nella salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Costituiscono parte connessa ed integrante del Modello:

- Codice etico: descrive i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari della Società. ECOPLAN3 considera il rispetto delle leggi e dei principi espressi nel Codice Etico condizione essenziale per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo del valore aziendale.
- Linee di condotta: rappresentano la specificazione operativa delle norme previste dal Codice Etico e si dispiegano in una serie di regole specifiche che hanno la finalità di evitare sul nascere la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi, in particolare, dei reati *ex D.lgs. 231/2001*.

Il sistema si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, ulteriore condizione per l'efficacia preventiva del Modello e per l'applicazione dell'esimente, che (così come previsto dall'art. 6 del Decreto) è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello stesso. Sulla base di opportune valutazioni, il compito di vigilare sulla corretta attuazione del modello è conferito ad un Organismo, composto da un organismo monocratico, che curerà altresì il costante aggiornamento degli schemi e delle procedure ivi previste.

2.2. Il contesto societario e aziendale

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, elaborato da ECOPLAN3, è costruito sulla base della peculiare attività esercitata dalla Società e mira ad escludere che i soggetti in posizione apicale, i dipendenti, nonché i collaboratori e consulenti esterni, che agiscono in nome e per conto della stessa, possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

Nella predisposizione del Modello e del Codice Etico, la Società si è attenuta alle indicazioni contenute nelle Linee Guida elaborate da Confindustria pur non aderendo a tale associazione di categoria¹⁰, in considerazione della loro completezza e del continuo aggiornamento, anche rispetto alle Linee Guida di altre categorie, alle regole di condotta previste nello statuto ed, in generale, a canoni di massima onestà e diligenza professionale.

A tal fine, è stata preliminarmente analizzata la composizione societaria, tutta la documentazione ritenuta rilevante (statuto, bilanci, verbali assembleari, etc.), nonché la struttura aziendale (processi, suddivisione dei ruoli, attribuzioni di consulenti, dipendenti e *partners*, etc.).

All'esito di tale analisi si può sintetizzare che l'attività prevalente di ECOPLAN3 è quella di fornire servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in ambito sia pubblico, a seguito di anche esperimento procedura di gara, che privato (solo in via residuale).

Per completezza di informazione, si riporta integralmente l'oggetto statutario, dal quale emerge in dettaglio l'attività svolta dalla Società:

“lo studio, la progettazione, la realizzazione, la consulenza, la direzione di lavori a mezzo di propri tecnici abilitati, di opere di ingegneria di qualsiasi genere, sia nell'interesse pubblico che privato; inoltre potrà curare, attraverso il proprio ufficio per l'organizzazione interna, la redazione di progetti e stime. la società potrà partecipare ad appalti e gare pubbliche e private per l'aggiudicazione di lavori di ingegneria in genere. La società potrà altresì acquisire, vendere, permutare, condurre, gestire, costruire, locare beni immobili sia rustici che urbani, compiere qualsiasi operazione immobiliare in qualunque forma; eseguire lavori di lottizzazione ed opere di urbanizzazione; eseguire in proprio o per appalto o per contratto di qualunque tipo lavori edili, fabbricati anche di civile abitazione, sia per conto proprio che di terzi, comprese le pubbliche amministrazioni. la società potrà inoltre: - effettuare stime, studi, valutazioni tecnico - economiche, socio - economiche ed ambientali; - commercializzare componenti elettronici, elettromeccanici ed elettrici, apparati terminali di telecomunicazioni; - realizzare sistemi automatici nel campo elettrico, elettronico, elettromeccanico e delle telecomunicazioni; - effettuare studi e progettazioni nei settori della telefonia e delle telecomunicazioni e nel settore degli impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici. a tal fine la società potrà: - acquistare, vendere, importare ed esportare, in unità singole, in piccole o in grandi serie, quanto sopra indicato; - assumere mandati di rappresentanza e commissioni, con o senza deposito, dei materiali inerenti la costruzione, l'installazione, la riparazione, la manutenzione di impianti ed apparati inerenti le attività sopradescritte; - acquistare, vendere, importare ed esportare cavi e componenti ottici, connettori ottici, apparecchi ottici, nonché' apparecchi di diagnostica e controllo delle mappe e schede di programmazione per i medesimi; - cablare, integrare, curare l'avviamento, la manutenzione di impianti, reti di impianti, sistemi informatici per uso civile e militare e l'istruzione del personale addetto. sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà depositare, acquistare e cedere brevetti, assumere e concedere licenze, rappresentanze, depositi e concessioni. la società potrà altresì usufruire di contributi statali, regionali, comunitari o di altri enti, nonché finanziamenti e contributi agevolati, utili al raggiungimento degli scopi sociali. la società, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potrà compiere, non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, bancarie e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi (se nell'interesse sociale), nonché assumere, senza fini di collocamento presso il pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, ditte ed enti commerciali, aventi oggetto analogo o complementare al proprio. sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.”

¹⁰ La Legge prevede, infatti, che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti previsti.

La *governance* di cui la Società si è dotata prevede un Amministratore Unico investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto riservato per legge all'assemblea dei soci e quanto delegato a dipendenti/collaboratori della Società mediante apposite procure speciali e tre Direttori Tecnici ai quali sono affidate rispettivamente le seguenti aree:

- l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri, con autonomia di spesa limitata;
- l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'ufficio gare e dell'area commerciale;
- l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del settore progettazione.


Sono attribuiti all'Amministratore Unico, tra l'altro, la rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

La lavorazione delle commesse segue un flusso produttivo scandito in fasi e procedure (indicative e non vincolanti) che dividono, seppur in maniera non tassativa e netta, le fasi ed i ruoli dell'attività¹¹. In considerazione del ridotto numero di dipendenti, qualora necessario, le diverse aree possono beneficiare del supporto di soggetti operanti in diversa area.

L'intera gamma delle mansioni è costantemente monitorata dai soggetti apicali, attraverso una struttura piramidale e gerarchica di responsabilità. In generale ogni commessa è supervisionata sia dall'Amministratore Unico che ha il compito di gestire e supervisionare i budget ed i movimenti economici e finanziari, sia dai Direttori Tecnici cui è demandata la responsabilità tecnica e gestionale delle singole commesse a seconda della specificità e del settore di intervento.

Al fine di meglio comprendere ruoli e relative responsabilità si riporta, di seguito, l'organigramma della Società.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Alla data di redazione del presente documento la Società non risulta avere lavoratori dipendenti, tuttavia la ECOPLAN3 S.r.l. si avvale di collaboratori a progetto, consulenti (occasionalmente e non) e professionisti che prestano la propria opera nelle diverse aree dell'azienda, in base alle specifiche necessità dell'ente ed alla tipologia dei singoli affari.

La Società ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ed ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi ex D.lgs. 81/2008.

¹¹ Si veda sintesi del flusso produttivo allegato al *check up* aziendale.

2.3. Funzione e scopo

I principi e le regole contenute nel Modello sono pensati al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ determinare una piena consapevolezza in tutti i soggetti agenti per la Società o nel suo interesse, del rischio della commissione di reati nello svolgimento delle proprie attività lavorative;
- ✓ prevenire e/o impedire la commissione di reati, attraverso un monitoraggio costante dell'attività commerciale; iii) prevenire e/o impedire, in via cautelare e prodromica, anche la semplice inosservanza delle regole (legali o etiche) cui non è ricollegato alcun reato.

L'adozione e la concreta attuazione del Modello, nonché il controllo costante della sua efficacia ed applicazione vengono perseguiti da ECOPLAN3 S.r.l. non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma anche per migliorare il sistema di *corporate governance* e con esso il funzionamento stesso della struttura, che si fonda sulla responsabilizzazione di ogni soggetto che per essa opera, e sul rispetto incondizionato dei principi etici.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di controllo, prevenzione e dissuasione, in conformità al D.lgs. 231/01, finalizzato a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano per la Società, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello ed alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze anche penalmente rilevanti, nonché produttive di effetti sfavorevoli e mai positivi per l'interesse e la struttura dell'azienda.

2.4. Implementazione del Modello

Come già sottolineato, la predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie e prodromiche suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” elaborate da Confindustria, modulate in ragione della peculiare attività esercitata dalla Società.

Così, all'analisi del contesto societario e aziendale, è seguita la mappatura delle attività sensibili, ovvero di quelle attività nell'ambito delle quali i soggetti che operano per la Società rischiano di commettere taluno dei reati previsti dal Decreto.

Considerata la particolare attività sociale, che non comporta nette distinzioni tra i vari processi commerciali, la mappatura è stata costruita sulla base di macro-aree di rischio (quali ad esempio l'ambito della “corruzione”, dei “reati societari”, etc.) con l'individuazione, per ognuno dei reati presupposto, delle attività materiali che potrebbero dare origine a comportamenti illeciti rilevanti. Alcuni reati presupposto sono stati accorpati nella medesima macro-area sia per conferire agilità e migliore comprensibilità al modello che per la comunanza dei protocolli di comportamento.

Si è voluto perseguire un duplice obiettivo: da una parte si è garantita copertura massima e organica delle aree di rischio in relazione a tutti i possibili reati previsti dal Decreto; dall'altra si è fornita una informazione completa e dettagliata a tutti i soggetti che operano per l'ente e che verranno resi edotti del presente modello nonché dell'allegata mappatura.

Sarà cura della Società, con l'ausilio dell'OdV e dei suoi consulenti, verificare e valutare gli aggiornamenti necessari del Modello nonché la sua implementazione ed il suo costante miglioramento alla luce delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e societarie.